

Legge
sui sussidi cantonali
del 22 giugno 1994 (stato 15 marzo 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 settembre 1992 n. 3990 del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge ha lo scopo di armonizzare i principi e le disposizioni comuni che presiedono la concessione dei sussidi cantonali.

²Essa definisce:

- a) i principi della legislazione cantonale in materia di sussidi;
- b) le disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹La presente legge è applicabile a tutti i sussidi cantonali.

²Il capitolo III è applicabile salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali.

Definizione

Art. 3 ¹I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un'usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l'adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.

²Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fidejussioni o altre forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.

³Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).¹

Riesame dei sussidi

Art. 3a² ¹Il Consiglio di Stato riesamina periodicamente, di principio ogni cinque anni, la conformità delle norme concernenti i sussidi ai principi del capitolo II.

²Il Consiglio di Stato riferisce sul risultato nei messaggi in cui propone di stanziare dei crediti di impegno o nell'ambito del messaggio sui consuntivi.

Sussidi obbligatori e sussidi facoltativi

Art. 4 ¹I sussidi per i quali la base legale che li istituisce riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti obbligatori.

²I sussidi per i quali la base legale che li istituisce non riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti facoltativi.

CAPITOLO II
Principi della legislazione cantonale in materia di sussidi

Compiti sussidiabili

Art. 5 Sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato:

- a) un interesse del Cantone al loro adempimento;
- b) che l'insieme di altre fonti di finanziamento, effettive o ragionevolmente esigibili, non risultano sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all'interesse del Cantone.

Principi legislativi

Art. 6 La legislazione in materia di sussidi deve considerare i seguenti principi:

¹ Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 27.

² Art. introdotto dalla L 16.12.2025; in vigore dal 15.3.2026 - BU 2026, 113.

- a) il sussidio deve essere commisurato alla capacità finanziaria del destinatario; per i comuni è determinante l'indice di capacità finanziaria secondo la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale;³
- b) il destinatario deve esaurire tutte le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste;
- c) il sussidio deve essere definito in modo globale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale e economica del compito;
- d) per azioni promozionali o dettate da situazioni congiunturali contingenti la durata dell'atto che istituisce il sussidio viene limitata;
- e) di regola i sussidi sono da subordinare alle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati;
- f) deve essere designata l'istanza competente per il controllo circa la realizzazione dello scopo prefisso e l'efficacia dell'intervento.

Base legale

Art. 7 ¹Il sussidi sono istituiti da leggi o da decreti legislativi specifici.

²La base legale definisce in particolare:

- a) il compito sussidiabile;
- b) le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento;
- c) la forma e l'importo del sussidio o l'aliquota e/o l'ammontare massimi del sussidio;
- d) il carattere obbligatorio o facoltativo del sussidio;
- e) l'istanza esecutiva competente per le decisioni relative al sussidio.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi

Domanda e obblighi di informazione

Art. 8 ¹Il sussidio viene concesso a domanda scritta.

²Il richiedente deve fornire gratuitamente all'istanza esecutiva competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del sussidio, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.⁴

³Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del sussidio.

⁴Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione all'istanza esecutiva competente o ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato.⁵

⁵Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.⁶

⁶Il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione alla presente legge, deve informare senza indugio l'autorità competente e trasmetterle i relativi atti.⁷

Ordine di priorità

Art. 9 ¹Se le domande di sussidio, presentate o prevedibili, superano il credito di finanziamento stanziato, l'istanza esecutiva competente istituisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.

²L'ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.

³L'ordine di priorità si applica alle domande pendenti e a quelle successive.

Spese computabili per il calcolo del sussidio

a) in generale

Art. 10 ¹Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito.

²In assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'istanza esecutiva competente, non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.

³ Lett. modificata dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.

⁴ Cpv. modificato dalla L 8.4.2008; in vigore dal 11.4.2008 - BU 2008, 204.

⁵ Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dal 11.4.2008 - BU 2008, 204.

⁶ Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dal 11.4.2008 - BU 2008, 204.

⁷ Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

³L'autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione del sussidio.

b) spese di investimento e di gestione

Art. 11 ¹Le spese di investimento computabili sono determinate sulla base del preventivo.

²Nelle spese di investimento non sono computati gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi.

³Nelle spese di gestione corrente non sono computati gli ammortamenti eccedenti i tassi usuali del ramo, la remunerazione dell'attività del destinatario, dei suoi organi e dei suoi membri e gli oneri finanziari derivanti da investimenti sussidiati.

Progetti realizzati a tappe

Art. 11a⁸ ¹Per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell'importo globale della spesa.

²Rimangono riservati i casi particolari dove l'importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto.

Commisurazione del sussidio

Art. 12 ¹L'ammontare del sussidio dev'essere commisurato in funzione:

- a) della possibilità di finanziamento del compito sussidiato tramite l'impegno dei mezzi propri ragionevolmente esigibili dal destinatario, tramite controprestazioni causali di terzi avvantaggiati dal suo adempimento e tramite sussidi di terzi enti pubblici o privati;
- b) della ponderazione degli interessi, federale, cantonale e locale, dei terzi avvantaggiati e del destinatario, all'adempimento del compito sussidiato.

²Se l'adempimento di un compito soddisfa i presupposti per la concessione di più sussidi cantonali, la spesa globale è ripartita tra i singoli interessi in causa e i sussidi sono concessi in proporzione alle corrispondenti quote; se tale ripartizione non è possibile oppure è irrazionale, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.

Concessione del sussidio

Art. 13 ¹Il sussidio viene concesso mediante decisione dell'istanza esecutiva competente.

²La decisione indica la base legale, la natura e l'importo del sussidio, l'oggetto e l'ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.

³Se il sussidio è ricorrente la decisione indica inoltre la durata del periodo sussidiato.

⁴L'istanza esecutiva competente può stabilire gli oneri e le condizioni necessari a garantire un'utilizzazione del sussidio conforme allo scopo della sua concessione.

Versamento del sussidio

Art. 14 ¹Il versamento del sussidio è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall'istanza esecutiva competente e dall'istanza preposta al collaudo tecnico.

²L'istanza esecutiva competente può autorizzare il versamento di acconti nei limiti di credito stanziati dal preventivo del Cantone e in funzione dello stadio di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all'80% dell'importo del sussidio concesso; in casi particolari, segnatamente in mancanza di mezzi propri da parte del destinatario, l'acconto può raggiungere il 90% del sussidio concesso.

³Il versamento del sussidio può essere sospeso a titolo cautelare nelle procedure successive alla decisione di concessione.

Controllo dell'esecuzione dal compito

Art. 14a⁹ ¹L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

²Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:

- a) se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti, oppure
- b) se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.

Modifica di progetti

Art. 14b¹⁰ Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l'accordo dell'istanza competente.

⁸ Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

⁹ Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

¹⁰ Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

Riduzione del sussidio

Art. 15 ¹Il sussidio viene ridotto nei seguenti casi:

- a) quando le spese effettive risultano inferiori a quelle considerate nella decisione di concessione del sussidio;
- b) quando l'ammontare delle altre fonti di finanziamento è superiore a quello considerato nella commisurazione del sussidio.

²Se i motivi di riduzione di cui al capoverso precedente non influenzano fattori determinanti della decisione iniziale, la riduzione non viene effettuata.

³Se i versamenti già effettuati superano l'importo del sussidio ridotto, l'eccedenza deve essere restituita.

Revoca della decisione di concessione del sussidio

Art. 16 ¹La decisione di concessione del sussidio viene revocata se il sussidio è stato concesso a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.

²La revoca può non essere pronunciata se:

- a) il destinatario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza provocare perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
- b) la violazione del diritto non gli era facilmente riconoscibile;
- c) un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del destinatario.

³Con la revoca l'istanza esecutiva competente esige la restituzione delle prestazioni già versate; se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

Rifiuto e restituzione del sussidio

a) per inadempienza

Art. 17 ¹Se il compito sussidiato, gli oneri e le condizioni non sono adempiuti, in misura totale o parziale, l'istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati.

²Se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

b) per sottrazione allo scopo o per alienazione

Art. 18 ¹Se un oggetto sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l'istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme.

²Se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

³Se l'acquirente dell'oggetto alienato soddisfa i presupposti per la concessione del sussidio e assume tutti gli obblighi del destinatario, l'istanza esecutiva competente può effettuare, parzialmente o totalmente, il versamento e rinunciare alla restituzione del sussidio.

c) messa in mora e casi di rigore

Art. 19 ¹La decisione di rifiuto del versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola, essere preceduta dall'assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo di trenta giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.

²Nei casi di rigore, l'istanza esecutiva competente può ridurre, in misura parziale, l'obbligo di restituzione.

Prescrizione

Art. 20 ¹Il diritto al versamento di sussidi si prescrive in cinque anni; il diritto alla restituzione in dieci anni.¹¹

²Se il diritto risulta da un reato per il quale la legislazione penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

³La prescrizione del diritto al versamento inizia a decorrere dalla crescita in giudicato delle decisioni di concessione del sussidio. La prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal giorno in cui l'istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione.

⁴La prescrizione del diritto alla restituzione è interrotta da qualsiasi diffida scritta. Essa è sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

¹¹ Cpv. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.

Contravvenzioni

Art. 21 ¹È punito con la multa sino a 20'000 franchi:

- a) chiunque, allo scopo di ottenere la concessione o il versamento di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio;
- b) chiunque, allo scopo di eludere o impedire la riduzione, la revoca o la restituzione di un sussidio, fornisce indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio.

²Se il colpevole ha agito per interesse personale è punito con la multa sino a 50'000 franchi.

³La negligenza non è punibile.

⁴Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

⁵L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

Diritto applicabile

Art. 22 ¹Le decisioni relative al sussidio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.

²Per la procedura sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.¹²

Istanza esecutiva competente

Art. 23 ¹Le decisioni relative al sussidio e in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato può delegare tali decisioni alla Cancelleria dello Stato, ai Dipartimenti e ai servizi ad essi subordinati.

Rimedi di diritto

Art. 23a¹³ ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.

²Contro le decisioni del Gran Consiglio concernenti sussidi obbligatori è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Disposizione transitoria

Art. 24 La presente legge si applica alle domande di sussidio pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore

Art. 25 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.¹⁴

Pubblicata nel BU **1994**, 517.

¹² Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482; precedenti modifiche: BU 2004, 388; BU 2010, 261.

¹³ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.

¹⁴ Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 517.